



IL SINDACO

ORDINANZA n° (vedi timbro a margine)

OGGETTO: Ordinanza, ex art. 54 TUEL, per l'evento musicale "105 Summer Festival", che si svolgerà presso il Parco di San Giuliano, in Venezia Mestre, il giorno venerdì 21 giugno 2024.

IL SINDACO

Premesso che

il giorno venerdì 21 giugno 2024, presso il Parco di San Giuliano, in Venezia Mestre, si svolgerà l'evento musicale "105 Summer Festival" e che tale concerto vedrà la partecipazione di 20.000 spettatori;

Considerato che

tale evento, nel richiamare un elevato numero di persone, potrebbe vedere il verificarsi di un notevole abbandono di rifiuti a terra, in particolare contenitori di vetro che, rompendosi, potrebbero causare ferite da taglio alle persone che evacuano rapidamente l'area, pur in presenza di cestini collocati dall'Amministrazione Comunale, nonché della previsione di uno specifico servizio dedicato per la raccolta dei rifiuti in tempo reale per tutta la durata degli eventi;

Rilevato che

la Città di Venezia, per la propria visibilità, può essere considerata un potenziale obiettivo, tenuto conto del particolare scenario internazionale;

la consapevolezza di tali minacce può determinare fenomeni di panico nella popolazione, causati da atteggiamenti singoli che possono ingenerare paura ed allarme;

le eventuali lesioni derivanti dalle situazioni sopra descritte possono essere di gran lunga aggravate dalla presenza a terra di contenitori di vetro, integri o frantumati;

la presenza al suolo di lattine sigillate o bottiglie di plastica tappate può rappresentare un'insidia per lo spostamento delle persone in situazioni emergenziali;

Ritenuto

quindi di dover vietare, all'interno del Parco di San Giuliano, dalle ore 12.00 del giorno venerdì 21 giugno 2024 alle ore 03.00 del giorno sabato 22 giugno 2024, e comunque fino a cessate esigenze, l'introduzione di bevande in contenitori di vetro o in lattine chiuse o bottiglie di plastica tappate o borracce/thermos o similari;

di vietare la somministrazione e vendita di superalcolici e alcolici con gradazione superiore a 11 gradi;



IL SINDACO

Considerato inoltre che

in occasione di manifestazioni pubbliche ed eventi, anche all'aperto, soggetti male intenzionati hanno fatto uso dei così detti "spray al peperoncino" per generare panico tra la folla, originando gravi situazioni di pericolo per la pubblica incolumità.

Ritenuto

di dover vietare all'interno del Parco di San Giuliano, dalle ore 12.00 del giorno venerdì 21 giugno 2024 alle ore 03.00 del giorno sabato 22 giugno 2024, e comunque fino a cessate esigenze, l'utilizzo, il trasporto e la detenzione di spray a base di "Oleo-resin Capsicum" o di sostanze sintetiche che producono i medesimi effetti;

Rilevato inoltre che

in occasione di precedenti eventi musicali hanno fatto la propria comparsa in prossimità delle zone interessate dai concerti, presso le biglietterie e presso i vari parcheggi, soggetti abusivamente esercitanti attività di compravendita di biglietti (cd. "bagarini") per gli eventi musicali, ancorché l'evento disciplinato dalla presente ordinanza preveda la prenotazione obbligatoria e la gratuità del biglietto;

l'approccio dei cd. "bagarini" è frequentemente molesto, invasivo ed idoneo ad ingenerare nella popolazione timore per la propria incolumità fisica, oltre a cagionare disordine nelle operazioni di accredito con documento della sicurezza stessa;

Ritenuto

di dover vietare, dalle ore 00.05 del giorno venerdì 21 giugno 2024, alle ore 22.00 del medesimo giorno, entro il raggio di un chilometro dal perimetro del parco di San Giuliano, nonché presso i parcheggi ufficialmente serventi l'evento, ovunque collocati, l'attività di compra-vendita di biglietti (cd. "bagarinaggio");

Considerato inoltre

che soggetti a bordo di imbarcazioni potrebbero tentare di raggiungere l'area del Parco, ormeggiare in zone non attrezzate e quindi pericolose per l'incolumità pubblica, e tentare di inserirsi all'interno dell'area dell'evento eludendo i controlli di sicurezza;

Ritenuto

opportuno vietare a chiunque di ormeggiare la propria imbarcazione presso la riva del Canale Scaricatore alle Rotte, lato Parco di San Giuliano dalle ore 00.05 del giorno venerdì 21 giugno 2024, sino alle ore 07.00 del giorno sabato 22 giugno 2024 e che appare altresì opportuno vietare a chiunque di ormeggiare la propria imbarcazione lungo il Canale Osellino, dalla congiunzione dello stesso con il Canale Scaricatore alle Rotte, sino al Forte Manin, lato Parco di San Giuliano, dalle ore 00.05 del giorno venerdì 21 giugno 2024, sino alle ore 07.00 del giorno sabato 22 giugno 2024;



IL SINDACO

Atteso inoltre

che appare opportuno vietare l'accesso all'area dell'evento musicale "105 Summer Festival", opportunamente delimitata presso il parco di San Giuliano, a partire dalle ore 08.00 del giorno venerdì 21 giugno 2024, sino alle ore 07.00 del giorno sabato 22 giugno 2024, alle persone non già in possesso di biglietto per il concerto o altrimenti autorizzate;

Considerato ancora

che in occasione di tali eventi musicali si insediano disordinatamente, nei pressi delle aree interessate, soggetti dediti alla vendita e somministrazione in forma itinerante, creando pericoli per l'incolumità pubblica e la viabilità;

Ritenuto

quindi opportuno vietare, dalle ore 00.05 del giorno venerdì 21 giugno 2024, sino alle ore 07.00 del giorno sabato 22 giugno 2024, ogni forma di commercio e somministrazione itinerante, anche artigianale, all'interno del perimetro costituito dalle seguenti vie ed aree, esse stesse comprese: via Torino, Viale Ancona, Viale Sansovino, Via Anselmi, Via Porto di Cavergnago, Via Vendramin, Via Ponte di Pietra, Via Orlanda, Rotatorie di San Giuliano, Parco di San Giuliano (ad esclusione dei punti di ristoro e chioschi di vendita autorizzati per l'evento). Stesso divieto appare opportuno istituire presso i parcheggi ufficialmente serventi l'evento, ovunque collocati;

Visto quanto emerso in sede di CPVLPS, svoltosi in data 13 giugno 2024 presso la Prefettura di Venezia;

Visto l'art. 54 del Testo Unico Enti Locali (decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.);

Visti:

- Il decreto-legge del 20 febbraio 2017 n. 14 convertito in Legge il 18 aprile 2017 n. 48 recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città;
- L'art.54, commi 4 e 4-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- L'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- in particolare, gli artt.13 e ss della legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss.mm.ii.
- Il Regolamento di Polizia e Sicurezza Urbana del Comune di Venezia, approvato con deliberazione del CC n.33 del 16 maggio 2019, esecutivo dal 16 giugno 2019;

Dato atto che il presente provvedimento è stato preventivamente comunicato al Prefetto ai sensi dell'art. 54 Testo Unico Enti Locali (decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.)

ORDINA

1. all'interno del Parco di San Giuliano, dalle ore 12.00 del giorno venerdì 21 giugno 2024 alle ore 03.00 del giorno sabato 22 giugno 2024, e comunque fino a cessate



IL SINDACO

- esigenze è vietata l'introduzione di bevande in contenitori di vetro o in lattine chiuse o bottiglie di plastica tappate o borracce/thermos o similari; è altresì vietata somministrazione e vendita di superalcolici e alcolici con gradazione superiore a 11 gradi;
2. all'interno del Parco di San Giuliano, dalle ore 12.00 del giorno venerdì 21 giugno 2024 alle ore 03.00 del giorno sabato 22 giugno 2024, e comunque fino a cessate esigenze è vietato l'utilizzo e la detenzione/disponibilità di spray a base di "Oleoresin Capsicum" o di sostanze sintetiche che producono i medesimi effetti;
 3. entro il raggio di un chilometro dal perimetro del parco di San Giuliano, nonché presso i parcheggi ufficialmente serventi l'evento, ovunque collocati, dalle ore 00.05 del giorno venerdì 21 giugno 2024 alle ore 22.00 del medesimo giorno, è vietata l'attività di compra-vendita di biglietti (cd. "bagarinaggio");
 4. è vietato a chiunque di ormeggiare la propria imbarcazione presso la riva del Canale Scaricatore alle Rotte, lato Parco di San Giuliano dalle ore 00.05 del giorno venerdì 21 giugno 2024, sino alle ore 07.00 del giorno sabato 22 giugno 2024;
 5. è vietato a chiunque di ormeggiare la propria imbarcazione lungo il Canale Osellino, dalla congiunzione dello stesso con il Canale Scaricatore alle Rotte, sino al Forte Manin, lato Parco di San Giuliano, dalle ore 00.05 del giorno venerdì 21 giugno 2024, sino alle ore 07.00 del giorno sabato 22 giugno 2024;
 6. è vietato l'accesso all'area dell'evento musicale "105 Summer Festival", opportunamente delimitata presso il parco di San Giuliano, a partire dalle ore 08.00 del giorno venerdì 21 giugno 2024, sino alle ore 07.00 del giorno sabato 22 giugno 2024, alle persone non già in possesso di biglietto per il concerto o altrimenti autorizzate;
 7. è vietata dalle ore 00.05 del giorno venerdì 21 giugno 2024, sino alle ore 07.00 del giorno sabato 22 giugno 2024, ogni forma di commercio e somministrazione itinerante, anche artigiana, all'interno del perimetro costituito dalle seguenti vie ed aree, esse stesse comprese: via Torino, Viale Ancona, Viale Sansovino, Via Anselmi, Via Porto di Cavergnago, Via Vendramin, Via Ponte di Pietra, Via Orlanda, Rotatorie di San Giuliano, Parco di San Giuliano (ad esclusione dei punti di ristoro e chioschi di vendita autorizzati per l'evento). Stesso divieto viene istituito presso i parcheggi ufficialmente serventi l'evento, ovunque collocati;

Le violazioni alla presente ordinanza sono punite ai sensi dell'art. 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con la sanzione amministrativa pecuniaria determinata da € 25,00 e € 500,00, con pagamento in misura ridotta sin d'ora fissato in € 50,00, salve spese di notifica e altri oneri di legge e di procedimento.

All'atto dell'accertamento consegue il sequestro amministrativo cautelare, finalizzato alla confisca, dei mezzi utilizzati ai fini della commissione dell'illecito.

All'intero procedimento si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss.mm.ii.

Vista l'urgenza, la presente ordinanza è immediatamente esecutiva.



IL SINDACO

Restano comunque vigenti tutti i divieti e gli obblighi previsti dal Regolamento Comunale di Polizia e Sicurezza Urbana

Il presente provvedimento è reso pubblico tramite l'Albo Pretorio e pubblicazione sul sito internet del Comune di Venezia.

INFORMA

Avverso al presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

Luigi Brugnaro (*)

(*) Documento sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui al D.lgs 07 marzo 2005 n. 82 e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa